



*Prefettura di Rovigo*  
*Ufficio Territoriale del Governo*

Fasc. 1258/2020

Rovigo, data del protocollo

AI SIGG. SINDACI DEI COMUNI DELLA  
PROVINCIA

**LORO SEDI**

AL SIG. PRESIDENTE CAMERA DI COMMERCIO  
INDUSTRIA ARTIGIANATO AGRICOLTURA  
DI VENEZIA-ROVIGO

**ROVIGO**

E p.c.

AL SIG. QUESTORE DI **ROVIGO**

**OGGETTO:** D.L. 17 marzo 2020 n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 - Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia -

Con circolare n. 557/PAS/U/003568/10089.D(1) del 19 marzo scorso il Ministero dell'Interno ha trasmesso l'allegata circolare, facendo seguito ad altre indicazioni riportate nelle circolari di cui si allega, altresì copia, concernenti istruzioni per quanto riguarda il tempo dei procedimento e la validità delle autorizzazioni di polizia.

Copia della presente comunicazione si trasmette, anche alla Camera di Commercio in indirizzo, con preghiera di curarne la massima diffusione nei confronti delle Associazioni di categoria.

*leg*

IL PREFETTO  
(De Luca)

FASC 1258/2020

MODULARIO  
INTERNO 314



MOD. 4 P.S.G.

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo.

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA	LORO SEDI
AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO	TRENTO E BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA	AOSTA
AI SIGG. QUESTORI	LORO SEDI

e, p.c.:

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE - UAMA	ROMA
AL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza la Tutela del Consumatore e la Normativa Tecnica	ROMA
AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI	ROMA
AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA	ROMA
AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO	SEDE
ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO	SEDE

Oggetto: D.L. 17 marzo 2020, n.18 recante: "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"- Disposizioni concernenti il tempo dei procedimenti e la validità delle autorizzazioni di polizia.

~~~~~  
Seguito:

- a) f. n. 15350/117/(2)/Uff.III - Prot. Civ. del 18.03.20
- b) f. n. 557/PAS/U/003043/10089.D(1) del 03.03.20;
- c) f.n. 557/PAS/U/003462/10089.D.(1) del 12.03.2020;
- d) f.n. 557/PAS/U/003497/12000.A(1) del 13.03.2020





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

## 1. Premessa.

Nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 18 marzo u.s., è stato pubblicato il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, varato del Governo, da un lato, per potenziare il Servizio sanitario nazionale, le cui strutture sono fortemente impegnate per il contenimento dell'epidemia da "COVID-19", dall'altro per garantire, in questa congiuntura, un adeguato sostegno a famiglie, lavoratori e imprese (cd. decreto-legge "cura Italia").

Come è stato illustrato nella direttiva del Gabinetto indicata a seguito sub a), si tratta di un "pacchetto" particolarmente ampio di misure, alcune delle quali riguardano, in maniera trasversale, l'intero spettro dell'azione della pubblica amministrazione e dell'economia.

Si iscrive in quest'ultimo filone anche l'art. 103 del D.L. n. 18/2020, il quale sancisce:

- a) la sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi che risultano pendenti, alla data del 23 febbraio scorso – giorno in cui è stata adottata la dichiarazione del presente stato di emergenza - o successivamente ad essa;
- b) la proroga al 15 giugno p.v. del periodo di validità dei provvedimenti amministrativi ad effetti ampliativi, giunti a scadenza o destinati a scadere nel periodo compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v..

La disposizione - la cui portata generale è stata puntualmente illustrata nella menzionata direttiva del Gabinetto - è destinata a dispiegare i suoi effetti anche con riguardo al "comparto" delle autorizzazioni di polizia.

Al fine, pertanto, di agevolare le SS.LL. e le diverse categorie di operatori economici e soggetti privati interessati, si ritiene opportuno formulare, con il presente atto di indirizzo, i seguenti orientamenti interpretativi, nell'ottica di assicurare la compiuta e uniforme applicazione del ricordato art. 103 anche al settore in argomento.

## 2. Sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi riguardanti le attività economiche ed umane sottoposte al regime di polizia.

Occorre preliminarmente ricordare che l'art. 9, comma 1, del D.L. 2 marzo 2020, n. 9 aveva già sospeso fino al 2 aprile p.v. i termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi riguardanti il rilascio delle licenze di polizia rilasciate da questo Ministero e dalle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza nei settori di specifica competenza.

La disposizione, inoltre, aveva anche previsto una moratoria della decorrenza dei termini procedurali riguardanti i titoli di soggiorno, nonché di quelli stabiliti per la presentazione delle istanze di rinnovo di tali termini.

Su tale norma si era già provveduto a richiamare l'attenzione delle SS.LL., per i profili afferenti alle attività di polizia amministrativa di sicurezza, con la circolare indicata a seguito b), nella quale peraltro sono stati anche segnalati i settori economici direttamente interessati dalla moratoria.

L'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 viene a ridisciplinare l'intera materia delle misure sospensive, sulla base di principi diversi e di più ampia portata, in quanto si rivolge indistintamente all'intero complesso della pubblica amministrazione e riguarda tutte le diversificate tipologie dei termini connessi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, ivi compresi quelli afferenti all'esecuzione dei provvedimenti finali.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La norma, pertanto, reca una nuova regolamentazione della materia che, quindi, viene a superare e sostituire la disciplina del ricordato art. 9, comma 1, del D.L. n. 9/2020, sancendone, in tal modo, l'abrogazione tacita.

Su questa base, si deve ritenere che il ripetuto art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 dispieghi i suoi effetti con riguardo a tutti i procedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, siano essi di pertinenza delle Autorità centrali, provinciali e locali di p.s., ovvero trasferiti alla competenza dei Comuni e di altre Autonomie territoriali in base agli interventi legislativi di decentramento di funzioni succedutisi nel tempo, che trovano la propria principale fonte di riferimento nell'art. 19 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616 e negli articoli dal 161 al 163 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.

La disposizione, inoltre, trova applicazione anche ai termini procedurali previsti per il rilascio o il rinnovo dei titoli di soggiorno; per tale aspetto si fa rinvio alle eventuali indicazioni di maggior dettaglio che potranno essere diramate dalla più competente Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere.

Scendendo più in dettaglio, va innanzitutto sottolineato come la "nuova moratoria" riguardi, innanzitutto, l'intero spettro dei procedimenti amministrativi destinati a concludersi con l'adozione di un provvedimento in forma espressa.

Ciò implica che, nel sistema governato dalla legislazione di pubblica sicurezza, la sospensione si applica innanzitutto alle fattispecie concernenti il rilascio delle autorizzazioni di polizia, espressione da intendersi nella formula ampia stabilita dall'art. 14 TULPS.

Ricadono, peraltro, nel novero delle "autorizzazioni di polizia" anche le autorizzazioni e abilitazioni, pure di natura tecnica, concesse sulla base di norme *extravagantes* rispetto al T.U. delle Leggi di P.S., ma che si pongono come complementari ad esso, in quanto poste a presidio del medesimo interesse giuridico alla tutela della sicurezza pubblica.

Ci si riferisce, ad esempio, ai procedimenti autorizzatori in materia di armi, munizioni ed esplosivi, alle abilitazioni per l'espletamento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria da parte delle imprese della sicurezza privata, nonché alle iscrizioni nei registri prefettizi per il personale addetto ai servizi di controllo nei locali di pubblico spettacolo o trattenimento.

La moratoria, inoltre, riguarda anche fattispecie procedurali riguardanti l'emissione di atti di natura diversa da quelli autorizzatori.

Nell'economia della legislazione di pubblica sicurezza, ciò significa che restano sospesi i termini riguardanti:

- a) altri provvedimenti di natura ampliativa, quali quelli riguardanti il riconoscimento dei titoli e delle qualifiche professionali nei settori di competenza di questo Dipartimento, individuati dall'art. 5, comma 1, lett. 1-*quinquies*) del D. Lgs. 9 novembre 2007, n. 206;
- b) i procedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli finalizzati all'adozione delle misure previste dall'art. 10 TULPS in caso di abuso del titolo di polizia, all'applicazione delle pene stabilite dagli articoli dal 17-*bis* al 17-*sexies* TULPS per le violazioni di una serie disposizioni del medesimo testo Unico, nonché all'incameramento della cauzione versata dagli istituti di investigazione e vigilanza disposta ai sensi dell'art. 137 TULPS;
- c) i procedimenti di secondo grado, quali quelli relativi ai ricorsi gerarchici presentati ai sensi dell'art. 6 TULPS contro i provvedimenti adottati dall'Autorità di p.s., nonché i ricorsi



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

straordinari al Capo dello Stato avverso i provvedimenti emessi dalle medesime Autorità e da questo Dipartimento.

La moratoria stabilita dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 si applica, inoltre, ai termini stabiliti per la formazione della volontà della pubblica amministrazione attraverso il cd. "silenzio significativo" (si veda in tal senso il terzo periodo della disposizione).

Per effetto di tale disposizione, sono dunque sospesi, nel sistema governato dalla legislazione di pubblica sicurezza, le fattispecie sottoposte ai regimi amministrativi:

- a) della SCIA di cui all'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (si pensi, ad esempio, alle attività delle strutture ricettive e di somministrazione di alimenti e bevande negli esercizi balneari che sono ricondotti al regime della SCIA ai sensi delle voci n. 75 e n. 76 della Tabella A acclusa al D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 222);
- b) del silenzio-assenso (si pensi, ad esempio, al procedimento riguardante la prestazioni di servizi in materia di armamento, effettuate all'estero, di cui all'art. 15 del D.M. 7 gennaio 2013, n. 19);
- c) del silenzio-rigetto. Si pensi, ad esempio, agli effetti derivanti dal silenzio serbato dall'Amministrazione sulle istanze di accesso (art. 25 della legge n. 241/1990) e sui ricorsi gerarchici al Prefetto o al Ministro (art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199).

Come si è detto, la moratoria stabilita dal ripetuto art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020 si applica ad una gamma di termini amministrativi che ricomprende sostanzialmente tutte le possibili tipologie.

Conseguentemente, in relazione alle fattispecie procedurali toccate dalla novella, la sospensione viene a riguardare non solo i termini stabiliti per la conclusione dei procedimenti amministrativi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 241/1990 (termini finali), ma anche una serie di scansioni temporali di altra natura.

Ci si riferisce ai termini di natura endoprocedimentale che, nel sistema della legislazione di pubblica sicurezza, abbracciano una vasta congerie di fattispecie. Si pensi, in via meramente esemplificativa, ai tempi entro i quali, a mente dell'art. 17 della legge n. 241/1990, devono essere resi i pareri e le valutazioni tecniche di collegi quali le Commissioni provinciali e comunali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la Commissione Consultiva Centrale per le Materie Esplosive (C.C.C.S.E.), le Commissioni Tecniche Territoriali di cui all'art. 49 TULPS.

Ricadono in questo contesto anche i termini assegnati all'interessato per la presentazione di eventuali osservazioni in merito ai preavvisi di rigetto adottati ai sensi dell'art. 10-bis della legge n. 241/1990.

Sono, inoltre, sospesi anche i termini esecutivi, cioè i tempi concessi per l'esecuzione di provvedimenti finali, quali quelli che vengono accordati per l'attuazione di prescrizioni imposte ai sensi dell'art. 9 TULPS o quello, stabilito dall'art. 39, secondo comma, TULPS, per la cessione a terzi delle armi, munizioni o materie esplosive ritirate in conseguenza di divieti di detenzioni adottati dal Prefetto.

Quanto agli effetti della moratoria stabilita dall'art. 103, comma 1, si precisa che essa determina il congelamento dei termini fino al 15 aprile p.v..

Conseguentemente, i tempi dell'azione amministrativa dovranno essere rideterminati in relazione a ciascun procedimento, sulla base dei seguenti criteri:



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

- a) se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio u.s., occorrerà conteggiare i giorni trascorsi dalla data di inizio del procedimento fino allo stesso 23 febbraio u.s.. La parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 aprile p.v.;
- b) se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso dal 23 febbraio al 15 aprile, il termine comincerà a decorrere dallo stesso 15 aprile.

### 3. *Indicazioni applicative da osservarsi nel periodo della sospensione.*

In questo contesto, va richiamata l'attenzione sul secondo periodo dell'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020.

La norma prevede che, anche in questo periodo di sospensione, le pubbliche Amministrazioni adottino le misure volte a garantire comunque una ragionevole durata e una celere conclusione dei procedimenti amministrativi, segnalando, inoltre, la necessità di accordare una priorità nella trattazione di quelli che sono da considerarsi urgenti, anche sulla base delle motivate istanze degli interessati.

Si tratta di indicazioni lungo le quali questo Dipartimento si è mosso già con il menzionato atto di indirizzo del 3 marzo scorso, più specificamente individuato a seguito sub b).

Si conferma, pertanto, la necessità che, anche durante il periodo della moratoria, le Articolazioni delle Prefetture competenti per il settore della polizia amministrativa e le Divisioni P.A.S./P.A.S.I. continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria delle pratiche introitate e, una volta conclusasi, l'adozione dei provvedimenti finali.

Ciò al fine di garantire che la sospensione non pregiudichi oltremodo le aspettative dei privati e le esigenze connesse all'attività delle imprese.

In questo senso, le SS.LL. vorranno impartire ai dipendenti Uffici le opportune indicazioni, anche di natura organizzativa, volte ad individuare, sulla base pure delle circostanze addotte dagli interessati nelle istanze presentate, le situazioni di oggettiva urgenza alle quali accordare una priorità nella trattazione.

A titolo meramente esemplificativo si segnala che tali esigenze di urgenza potranno essere individuate nelle domande di rilascio di licenze di polizia motivate sulla base di oggettive esigenze di salvaguardia dei diritti fondamentali della persona, dell'esercizio del diritto al lavoro ex art. 35 Cost., e della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 Cost..

Si annota che, ad ogni buon conto, non rivestono, di norma, carattere di urgenza le istanze di rinnovo di titoli di polizia, atteso che – come si dirà nel successivo paragrafo 4 – la durata delle autorizzazioni in discorso è stata prorogata al 15 giugno p.v., dall'art. 103, comma 2, dello stesso D.L. n.18/2020.

Si aggiunge che, in ogni caso, le attività inerenti alla trattazione delle pratiche afferenti al settore della polizia amministrativa dovrà avvenire nel rispetto delle cautele e delle limitazioni, poste a salvaguardia del personale delle Prefetture e delle Questure e dell'utenza, raccomandate con le circolari indicate a seguito sub c) e sub d), che continuano ad essere in vigore.

### 4. *Proroga della durata delle autorizzazioni di polizia.*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Come si è anticipato, l'art. 103 del D.L. 18/2020 realizza, al comma 2, un'ulteriore manovra volta a prorogare fino al 15 giugno p.v. la validità dei provvedimenti ad effetti ampliativi rilasciati dalle pubbliche amministrazioni.

Atteso il tenore generale che la caratterizza, la disposizione trova applicazione – oltreché ai titoli di soggiorno secondo le indicazioni che potranno essere emanate dalla competente Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia delle Frontiere - anche al campo dei provvedimenti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza, a cominciare, naturalmente, dalle licenze di polizia individuate nel senso ampio stabilito dall'art. 14 TULPS del quale si è già detto *supra*.

Sul punto, in considerazione anche delle richieste di chiarimenti pervenute in questi giorni da parte di associazioni datoriali e organizzazioni sindacali, si precisa che la proroga riguarda anche le autorizzazioni per l'esercizio dei servizi di investigazione e di vigilanza privata di cui all'art. 134 e 134-bis TULPS e delle connesse norme regolamentari, nonché i decreti di approvazione della nomina a guardia giurata e delle diverse tipologie dei permessi di porto di armi.

Sempre nell'intento di agevolare l'applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 nello specifico settore delle attività sottoposte al regime di polizia, preme ricordare come il suo ambito di applicazione riguardi anche:

- a) le "abilitazioni", categoria nella quale ricadono le cd. "abilitazioni tecniche", quali quelle all'esercizio del mestiere di fochino di cui all'art. 101 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635, le abilitazioni rilasciate, previo superamento dell'esame innanzi alle competenti Commissioni, per lo svolgimento dei servizi di sicurezza complementare e sussidiaria in ambito aeroportuale, portuale ferroviario, nelle altre grandi infrastrutture del trasporto pubblico, nonché per lo svolgimento dei servizi antipirateria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana;
- b) i "certificati" e gli altri "attestati", categoria che comprende anche i certificati prodotti all'amministrazione per il rilascio delle licenze di polizia;
- c) "permessi", categoria nella quale devono intendersi essere ricompresi, *ex aliis*, anche le licenze di porto d'arma, oltreché per difesa personale, anche per uso caccia e per uso sportivo.

Non rientrano, invece, nell'alveo di applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020 i provvedimenti di natura sanzionatoria, quali quelli che determinano la sospensione delle autorizzazioni di polizia a mente dell'art. 10 o dell'art. 100 TULPS.

Tali misure, pertanto, produrranno i propri effetti, ancorché il periodo di loro efficacia coincida con quello nel quale vige il divieto di esercizio dell'attività imposto dal D.P.C.M. 11 marzo 2020 ovvero da altri provvedimenti adottati sulla base degli artt. 1 e 3 del D.L. 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13.

Delineato in tal modo l'ambito di applicazione dell'art. 103, comma 2, del D.L. n. 18/2020, occorre ancora osservare che esso si riferisce ai provvedimenti che giungono a scadenza nell'intervallo temporale compreso tra il 31 gennaio u.s. e il 15 aprile p.v..

In tal modo viene retroattivamente prorogata anche la validità di atti amministrativi già scaduti e per i quali è ancora in corso l'iter di rinnovo in conseguenza anche della situazione venutasi a creare a causa della situazione di emergenza derivante dalla diffusione del "COVID-19".

## 5. Indicazioni applicative.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Ciò premesso, si pregano le SS.LL. di voler impartire le opportune indicazioni ai dipendenti uffici al fine di garantire la completa attuazione degli indirizzi sopra riportati, assicurando anche un'equilibrata gestione dell'attività amministrativa in un'ottica che tenga conto anche delle esigenze cui occorrerà fare fronte una volta cessato l'attuale stato di emergenza.

Occorre, inoltre, considerare che le indicazioni qui formulate sono suscettibili di trovare applicazione anche a "segmenti" dell'attività amministrativa trasferiti alla competenza del sistema delle Autonomie.

Alla luce di ciò, appare opportuno intraprendere iniziative volte a realizzare la massima condivisione delle elaborazioni interpretative sviluppate, garantendone una loro visione armonica ed unitaria.

In questo senso, si pregano, innanzitutto, i Sig.ri Prefetti dei Capoluoghi di Regione, nell'esercizio delle prerogative attribuite dall'articolo 10 della legge 5 giugno 2003, n. 131, di partecipare, nelle forme ritenute più consone, i contenuti del presente atto di indirizzo alle rispettive Amministrazioni Regionali, onde assicurare un'adeguata informazione per gli aspetti di eventuale interesse.

I Sig.ri Prefetti sono altresì pregati di voler partecipare, ai sensi dell'art. 19, terzo comma, del D.P.R. n. 616/1977, i contenuti del presente atto di indirizzo ai Sindaci dei Comuni delle rispettive Province, onde consentire loro le opportune misure, nell'ambito della sfera di autonomia costituzionalmente garantita.

I Sig.ri Prefetti vorranno, infine, estendere gli indirizzi qui formulati anche alle locali Camere di Commercio, Industria e Artigianato, affinché ne rendano edotte le diverse associazioni rappresentative delle categorie economiche che operano nei diversi ambiti regolati dalla legislazione di pubblica sicurezza.

Si confida nella consueta fattiva collaborazione per la efficace attuazione delle indicazioni fornite, significando che, come di consueto, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni contributo ritenuto utile.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta





3

MOD. 4 P.S.C.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI  
CARABINIERI ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO DELLA  
GUARDIA DI FINANZA ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO SEDE

AL DIPARTIMENTO PER LE POLITICHE DEL  
PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE CIVILE  
E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO SEDE

Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'osservanza delle misure per il contrasto della diffusione del virus "COVID-19".

~~~~~

Seguito:

- a) f. n. 557/PAS/U/003496/12.000. A. 1 del 13.03.2020;
- b) f. n. 557/PAS/U/003462/10089.D (1) del 12.03.2020

Si fa seguito alle circolari sopra indicate, con le quali sono stati, tra l'altro, fornite indicazioni circa i termini secondo i quali le Articolazioni delle Prefetture competenti per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa e di sicurezza e le Divisioni PAS/PASI delle Questure, nonché le omologhe dei Commissariati di pubblica sicurezza sono chiamate ad operare in questa fase dell'emergenza





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Ad integrazione di quanto comunicato e sulla base delle indicazioni fornite dal Ministro per la Pubblica Amministrazione con la Direttiva n. 2/2020 di ieri 12 marzo, si ribadisce che le predette Articolazioni, Divisioni PAS/PASI e Uffici dei Commissariati di pubblica sicurezza dovranno limitare la propria attività, sia per quanto concerne il rilascio e il rinnovo dei titoli di polizia, sia per quanto riguarda il rilascio dei passaporti, alle sole attività indifferibili.

In tali casi, si conferma che il ricevimento del pubblico deve essere garantito, in via prioritaria, con modalità telematica o, comunque, con modalità tali da escludere o limitare la presenza fisica negli uffici.

Laddove ciò non sia possibile, gli accessi al pubblico devono essere scaglionati, assicurando altresì un'accurata aerazione dei locali e la disinfezione degli ambienti.

Sempre in un'ottica di ridurre al minimo indispensabile il ricevimento del pubblico, si torna a raccomandare l'opportunità di incrementare lo *stock* di informazioni all'utenza reperibili sui siti istituzionali.

Si confida nella fattiva collaborazione per l'attuazione delle presenti indicazioni.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
*J. Gambacurta*



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
 Polizia Amministrativa e Sociale  
 Protocollo : 557/PAS/U/003462/10089.D(1)  
 Data: 12/03/2020 Classifica: 10089.D(1)

MODULARIO  
 INTERNO 314



*Polizia amministrativa  
 la mano a  
 DE R*

MOD. 4 P.S.C.

*Ministero dell'Interno*

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG.RI PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO  
 PER LE PROVINCE DI

TRENTO E BOLZANO

AL PRESIDENTE DELLA REGIONE VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG.RI QUESTORI

LORO SEDI

e, p.c.:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Emergenza Coronavirus. Indicazioni per le Aree di polizia amministrativa delle Prefetture e delle Divisioni PAS/PASI delle Questure.

*Seguito a circolare n. 557/PAS/U/003043/10089.D(1) del 3 marzo 2020*

Come è noto, il quadro normativo è in continua evoluzione, in funzione dell'esigenza di adattarsi all'emergenza epidemiologica da COVID -19 e alla sua diffusione.

In questo contesto ha avuto origine la previsione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto -legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", che ha stabilito la sospensione, per la durata di trenta giorni, dei termini per la conclusione dei procedimenti amministrativi relativi al rilascio delle autorizzazioni, comunque denominate, di competenza del Ministero dell'interno e delle Autorità provinciali e locali di pubblica sicurezza in materia di armi, munizioni ed esplosivi, esercizi di giochi e scommesse, agenzie di affari, fabbricazione e commercio di oggetti preziosi, istituti di vigilanza e investigazione privata, soggiorno degli stranieri, nonché dei procedimenti amministrativi concernenti le iscrizioni nei registri o negli elenchi previsti per l'esercizio di servizi di controllo nei luoghi di pubblico spettacolo e trattenimento o negli impianti sportivi.

Prefettura Rovigo - PA01 Rappresentanza generale di Governo - Prot. Ingresso N.0013242 del 13/03/2020



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

La cennata disposizione assolve alla funzione di garantire una piena utilizzazione del personale della Polizia di Stato, chiamato a svolgere un ruolo fondamentale nella gestione dell'emergenza.

Tuttavia, come rappresentato nella circolare cui si fa seguito, gli Uffici incaricati della trattazione dei procedimenti riguardanti licenze di pubblica sicurezza dovranno comunque proseguire nel disbrigo delle istanze e delle altre pratiche introitate.

Pertanto, al fine di coniugare l'espletamento delle ordinarie attività amministrative con le esigenze di contenimento e di gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, anche alla luce delle ultime prescrizioni dettate dal D.P.C.M in data 9 marzo scorso, si raccomanda vivamente alle S.S.L.L. l'adozione di opportune iniziative volte a ridurre l'affluenza del pubblico.

In tal senso, potrà essere arricchito lo *stock* di informazioni a favore dell'utenza, disponibile sui siti istituzionali di codesti Uffici, per fornire ogni utile chiarimento concernente i procedimenti di competenza volti al rilascio e al rinnovo delle licenze di pubblica sicurezza.

In tale contesto, andrà favorita la presentazione di istanze e dichiarazioni relative a licenze di polizia per via telematica, in conformità a quanto già previsto dall'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 e dall'art.65 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82.

Ciò potrà contribuire a contrarre la presenza del pubblico negli uffici, nell'ottica di assicurare il rispetto del divieto di assembramento di persone in luoghi aperti al pubblico di cui all'art. 1 del D.P.C.M. 9 marzo 2020 e contenere il contagio.

Resta fermo che, per quanto concerne il ritiro dei provvedimenti autorizzatori, e in tutte le ipotesi in cui non sia possibile ricorrere a modalità telematiche per l'invio delle istanze, andrà adottata ogni idonea misura organizzativa volta a contingentare l'afflusso del pubblico.

Si confida nella consueta collaborazione delle S.S.L.L. .


IL DIRETTORE DELL'UFFICIO  
Gambacurta



Ministero dell'Interno - Ufficio per gli Affari  
 Polizia Amministrativa e Sociale  
 Protocollo : 557/PAS/U/003554/10089.D.GGV(4)  
 Data: 18/03/2020 Classifica: 10089.D.GGV(4)

MOD. 4 UL

*[Handwritten signature]*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
 UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIGG. PREFETTI

LORO SEDI

AI SIGG. COMMISSARI DEL GOVERNO PER LE  
 PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO-BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
 DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL GABINETTO DEL SIG. MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

OGGETTO: Proroga del regime transitorio concernente i requisiti di formazione professionale per l'espletamento dei servizi antipirateria.

~~~~~

Seguito: n. 557/PAS/U/000014/10089.D.GGV.(4)1 del 2.1.2020 → VEDI PROT. N. 36/20

Si fa seguito all'atto in indirizzo n. 557/PAS/U/000014/10089.D.GGV(4)1 del 2 gennaio 2020, con il quale sono state rassegnate indicazioni utili a seguito dell'emanazione del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162 ("mille proroghe 2019") recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica, il quale ha prorogato alla data del 30 giugno 2020 il regime transitorio relativo ai requisiti di formazione professionale delle guardie giurate impiegate nei servizi antipirateria a bordo delle navi mercantili battenti bandiera italiana.

Al riguardo, si fa presente che è recentemente intervenuta la legge 29 febbraio 2020, n. 8, che, nel convertire il predetto decreto, ha confermato la proroga al 30 giugno 2020 del citato regime transitorio.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Pertanto, rimangono invariate le disposizioni impartite dalla predetta circolare in ordine alla necessità che le Commissioni prefettizie di cui all'art.6, comma 4, del D.M. 15 settembre 2009, n. 154, programmino dedicate sessioni di esami al fine di consentire alle guardie giurate di sostenere l'esame finale di abilitazione allo svolgimento dell'attività in questione.

Ciò premesso, si segnala la necessità che, coerentemente con le disposizioni impartite nella giornata di ieri 12 marzo, relativamente alle attività di competenza delle Prefetture e delle Questure nel settore della polizia amministrativa di sicurezza, le sessioni delle cennate Commissioni siano comunque programmate compatibilmente con le vigenti disposizioni per la prevenzione della diffusione del "COVID-19".

In questo senso, mutuando gli indirizzi recati dall'art. 1, comma 1, lett. m) del D.P.C.M. 8 marzo 2020, appare necessario - ove già non provveduto - che le eventuali sedute già programmate vengano rinviate ad una data da determinarsi dopo la scadenza del termine del 3 aprile p.v.. Ciò al fine di definire un diario degli esami calibrati nelle modalità di svolgimento, anche di natura temporale, nelle migliori soluzioni da attuarsi per la tutela della salute delle Commissioni esaminatrici e dei candidati.

Conseguentemente alle indicazioni qui formulate, appare opportuno che la raccolta statistica dei dati concernenti l'attività svolta dalle Commissioni esaminatrici, prevista dalla circolare indicata a seguito, venga effettuata in un'unica soluzione, con l'invio dell'apposito modello debitamente compilato entro il 30 luglio 2020.

Nel confidare nella consueta fattiva collaborazione per la piena attuazione delle indicazioni qui riportate si fa riserva di portare tempestivamente a conoscenza di codesti Uffici ogni ulteriore indicazione ritenuta di rilievo.

Si rappresenta infine che, come di consueto, l'Ufficio per gli Affari della Polizia Amministrativa e Sociale resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
*J. Gambacurta*



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Roma, data del protocollo

AI SIG.RI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI SIG.RI COMMISSARI DEL GOVERNO PER  
LE PROVINCE AUTONOME DI

TRENTO E BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AI SIG.RI QUESTORI

LORO SEDI

e, p.c.:

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA  
DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DEL CORPO  
DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

AL GABINETTO DEL MINISTRO

SEDE

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO

SEDE

**OGGETTO:** Art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 – Proroga del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi.

~~~~~

Seguito: f.n. 557PAS/U/003568/10089.D(1) del 19 marzo 2020

Si fa seguito alla circolare distinta a margine, con la quale sono state fornite indicazioni in merito alle misure di sospensione dei procedimenti amministrativi stabilite dall'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, in relazione all'emergenza epidemiologica dovuta alla diffusione del virus Covid-19.





# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE

Sulla tematica è tornato adesso ad intervenire il D.L. 8 aprile 2020, n. 23, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 94 dello stesso 8 aprile.

In particolare, l'art. 37 del decreto-legge in parola ha disposto la proroga fino al 15 maggio 2020 del termine di sospensione dei procedimenti amministrativi, precedentemente fissato al 15 aprile 2020 dai commi 1 e 5 dell'art. 103 del citato decreto-legge n. 18/2020.

Ciò posto, si ritiene opportuno aggiornare le indicazioni fornite con la circolare cui si fa seguito con riguardo alla rideterminazione dei tempi dei procedimenti amministrativi sulla base dei seguenti criteri:

- a) se il procedimento è iniziato prima del 23 febbraio 2020 (data fissata dall'art. 103, comma 1, del D.L. n. 18/2020), una volta conteggiati i giorni trascorsi dall'inizio del procedimento stesso fino alla data del 23 febbraio 2020, la parte non consumata del termine riprenderà a decorrere dal 15 maggio p.v.;
- b) se il procedimento è stato avviato in un periodo compreso tra il 23 febbraio ed il 15 maggio 2020, il termine comincerà a decorrere da questa ultima data.

Permane, comunque, anche durante l'ulteriore periodo di moratoria dei termini dei procedimenti in questione, la necessità che le Articolazioni delle Prefetture competenti per il settore della polizia amministrativa e le Divisioni PAS/PASI delle Questure continuino, nei limiti del possibile, ad assicurare l'istruttoria e l'adozione dei provvedimenti finali, dando priorità alle situazioni di oggettiva urgenza.

Si confida nella consueta, fattiva collaborazione delle SS.LL..

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

Gambacurta  
*J. Gambacurta*